

- 5) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 6) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 11) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, se necessario, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi imposti ai sensi del D.lgs. n. 81/2001 per i luoghi di lavoro e degli obblighi di cui al comma 6 art. 4 del DPR 151/2011.
- 13) Sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri Enti Istituzionali competenti ivi comprese le condizioni dettate dalla Capitaneria di Porto di Ortona, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto di Ortona.
- 14) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 alle spese relative ai valori bollati per euro 105,00 tramite versamento virtuale mediante F24.**

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

IL CONCESSIONARIO
 FIORE S.R.L.
 Garraffo Stefano
 Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
 Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale: fioreortona@legalmail.it
 Ancona, 15/12/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Giovanni Pettorino
 Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>20-12-21</u> al n° <u>2239</u> serie <u>1</u>	
con l'esazione di euro <u>205,00</u>	
L'Ufficiale Rogante <i>Avv. Gabriele Lucchini</i>	

IL CONCESSIONARIO
 FIORE S.R.L.
 Garraffo Stefano
 Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
 Avv. Gabriele Lucchini
 Firmato digitalmente

N. 04-09 del registro

N. 1885 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
 del Mare Adriatico Centrale
 (C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
 Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
 Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e gli artt. 8 e 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Vista la concessione demaniale marittima portante n. reg. 04-06 Anno 2020 rep. n. 1603 del 24/06/2020, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 07/07/2020 al n. 87 serie 1, rilasciata a favore della società Fiore s.r.l., C.F./P.IVA 01213190695 con sede legale in Ortona (CH), Via Cervana snc, avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 600,00 situata presso la banchina di Riva del porto di Ortona, catastalmente individuata al foglio 26 part.lla 4143 allo scopo di mantenere una base operativa composta da area scoperta per mq 400,00 recintata con rete metallica sovrastante un muretto di ml 0,50 di altezza e un capannone a tettoia aperto su tutti i lati per mq 200,00, con scadenza prevista al 31/12/2024 in forza di proroga disposta ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 19/05/2020 N. 34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020 n. 77;
 Vista l'istanza presentata dalla società Fiore s.r.l., C.F./P.IVA 01213190695, con sede legale in Ortona (CH), Via Cervana snc, legalmente rappresentata dal Sig. Garraffo Stefano, assunta al prot. nn. ARR-007941-15_06_2021 relativamente alla richiesta di variazione ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav. del contenuto della licenza n. 04-06 Anno 2020 rep. 1603 del 24/06/2020 di cui sopra, con riferimento al posizionamento, sull'area assentita, di serbatoio di gasolio da Lt. 9.000,00 di facile rimozione e non ancorato a terra a uso privato;
 Vista la pubblicazione della domanda in data 24/06/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-11474 del 13/09/2021;
 Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita a prot.n. ARR-9517-del 20/07/2021;
 Vista la nota prot. c_g141-0003665 del 03/02/2021 acquisita a prot. ARR-1644-03-02_2021 con cui il Comune di Ortona, nell'ambito del procedimento teso al collaudo dell'impianto distributore ad uso privato del concessionario Fiore s.r.l. da parte della Commissione Comunale Carburanti, approvato a verbale di collaudo prot. 3083 del 29/01/2021, si è riservato di effettuare ulteriori verifiche edilizio-urbanistiche in considerazione della natura potenzialmente "fissa in considerazione delle condizioni d'uso" dell'impianto medesimo;
 Vista la nota prot. PAR-4965-09_07_2021 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha sospeso il procedimento amministrativo attivato a istanza di parte per la variazione della concessione demaniale n. reg. 04-06 Anno 2020 rep. n. 1603 del 24/06/2020, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. al fine di acquisire, per il tramite della Ditta concessionaria, le autorizzazioni ex lege previste aventi carattere inderogabile e propedeutico per la favorevole conclusione del predetto procedimento amministrativo.

Vista la SCIA prodotta dalla Ditta concessionaria acquisita a prot. ARR-9284-14_07_2021 e presentata al SUAP del Comune di Ortona, rubricata al n. pratica 01213190695-21062021-1908;

Vista la nota prot. PAR-5190-20_07_2021 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha richiesto, al Comune di Ortona, di conoscere l'esito del procedimento amministrativo ascritto a prot. SUAP n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO/0007315 del 12/07/2021;

Vista la nota prot. c_g141-0023875 del 23/07/2021, acquisita a prot. ARR-9697-23_07_2021, con cui il Comune di Ortona, ha rilasciato parere positivo al posizionamento del serbatoio di gasolio di lt. 9.000 di facile rimozione e non ancorato a terra ad uso privato della Ditta Fiore s.r.l., qualificando, pertanto, l'apprestamento, avente natura non fissa e rimovibile;

Vista l'autorizzazione prot. c_g141-0024500 del 28/07/2021 rilasciata dal Comune di Ortona alla Ditta Fiore s.r.l. all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburante gasolio per autotrazione a uso privato per mezzi aziendali non targati, con validità, ai sensi dell'art. 140 comma 6 della L.R. 31/07/2018 n. 23, di anni 15 fino alla data del 29/01/2036;

Vista la nota prot. c_g141-0025115 del 03/08/2021 assunta a prot. ARR-10236-04_08_2021 con cui il Comune di Ortona ha comunicato la positiva conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione, a favore della Ditta Fiore s.r.l., all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburante ad uso privato, trasmettendo contestualmente la predetta autorizzazione prot. c_g141-0024500 del 28/07/2021;

Visto il parere favorevole, reso con prescrizioni riportate al punto 3 della presente licenza suppletiva, dalla Capitaneria di Porto di Ortona, prot. 0015880 del 21/07/2021 acquisito a prot. ARR-9635-22_07_2021;

Vista la comunicazione di posta elettronica del 29/07/2021 resa dall'Unità Divisone Security – Safety Portuale e servizi all'utenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale che, in riferimento alle prescrizioni fornite dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot. 0015880 del 21/07/2021, ha rilevato l'opportunità di ricevere esclusivamente un parere tecnico da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco in ordine a eventuali interazioni/interferenze tra le attività operative strettamente correlate al serbatoio e le attività produttive limitrofe;

Vista la nota prot. PAR-5535-05_08_2021 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha interessato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti affinché fornisca eventuali osservazioni e/o prescrizioni in ordine alle valutazioni espresse dalla Capitaneria di Porto di Ortona, con la sopra emarginata nota, in riferimento alle possibili interferenze e/o interazioni tra le attività operative strettamente correlate al serbatoio e alle attività produttive limitrofe, con termine di giorni 20 (venti) per il rilascio del relativo parere;

Considerato che nel termine di giorni 20(venti) assegnato al locale Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti non è pervenuta alcuna comunicazione e/o osservazione nel merito;

Vista la delibera n. 35 in data 29/09/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 23/06/2021 ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n.159/2011 PR_CHUTG_Ingresso_0049087_20210623 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARR-8846-05_07_2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti fissi per spese di istruttoria e ufficio di € 200,00 in data 04/06/2021, di cui all'atto di accertamento n. 04-20/21- Aut del 21/06/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

a **FIORE S.R.L.**

codice fiscale 01213190695

che interviene alla firma del presente atto in persona del legale rappresentante sig. Garraffo Stefano, la **variazione alla concessione demaniale marittima portante reg. n. 04-06/2020 del 24/06/2020, rep. n. 1603**, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 07/07/2020 al n. 87 serie 1, avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 600,00 situata presso la banchina di Riva del porto di Ortona, catastalmente individuata al foglio 26 part.III 4143, allo scopo di **posizionare e mantenere un impianto di distribuzione gasolio di facile rimozione, non ancorato a terra e a uso privato della ditta concessionaria, costituito da telaio in acciaio che sorregge serbatoio fuori terra matricola n. TF 090261/01 marca DE.MO TF 9000 della capacità di 9000 litri per carburante gasolio e n. 1 erogatore automatico collegato al suddetto serbatoio.**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza reg. n. 04-06/2020 del 24/06/2020, rep. n. 1603 cui accede, quindi **con scadenza alla data del 31/12/2024**, così come prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lettera b) del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con Legge 17 Luglio 2020 n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata, oltre alle prescrizioni già riportate nella licenza reg. n. 04-06/2020 del 24/06/2020, rep. n. 1603 che qui si intendono integralmente richiamate, alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Rispetto di quanto già previsto con la licenza reg. n. 04-06/2020 del 24/06/2020, rep. n. 1603;
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 3) L'impianto di distribuzione carburanti, collaudato come da verbale n. 3083 in data 29/01/2021, sarà soggetto alle ispezioni triennali così come disposto dagli artt. 48 e 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- 4) Il concessionario si impegna al rispetto delle prescrizioni e condizioni di quanto contenuto nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ortona prot. c_g141-0024500 del 28/07/2021, nonché nel verbale di collaudo dell'impianto distributore prot. 3083 del 29/01/2021, documenti che il concessionario dichiara di possedere e conoscere e al rispetto di ogni riconnessa incombenza ai fini del funzionamento in sicurezza ed efficienza dell'impianto distributore;